



A partire dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la normativa relativa allo **"scontrino parlante"**, strumento indispensabile per ottenere la detrazione dalla dichiarazione dei redditi per le spese farmaceutiche sostenute.

Al fine di ottenere la detrazione fiscale è **necessario presentare lo "scontrino parlante"**. Lo scontrino dovrà necessariamente riportare la natura (categoria merceologica, con dicitura "medicinale", "farmaco" e simili), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità (indicazione del numero di confezioni, ma solo se superiori a una) del prodotto acquistato, come avveniva già nel corso del 2008.

**A queste informazioni è obbligatorio aggiungere il codice fiscale del destinatario del medicinale, che deve essere stampato sullo scontrino**, e non più riportato a mano: per agevolare il le operazioni del farmacista è quindi opportuno **presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria, che permette la lettura automatizzata del codice fiscale**.

Per quello che riguarda l'indicazione della "natura" del farmaco acquistato, le più recenti normative in materia indicano che - oltre alla generica dicitura "farmaco" o "medicinale" - potranno essere utilizzate anche descrizioni più specifiche quali "SOP", "OTC", "generico" o "equivalente", "omeopatico", "galenico", "officinale", "magistrale", "preparazione", oltre alle relative diciture abbreviate.

Spese sanitarie detraibili

Rientrano tra le spese sanitarie detraibili dalla dichiarazione dei redditi annuale:

- Tutti i medicinali per i quali occorra o meno la prescrizione del medico.
- Tutti i farmaci da banco, inclusi i prodotti omeopatici.
- Visite mediche (anche OMEOPATICHE).
- Spese odontoiatriche.
- Spese veterinarie, fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro.
- Spese chirurgiche.
- Sedute di psicanalisi e psicoterapia.
- Spese per il noleggio e l'acquisto di strumentazioni medicali.
- Analisi, radiografie e indagini speciali (TAC, ECO, Laser ecc.).
- Degenza e ricovero in ospedali e case di cura.
- Protesi dentarie (dentiere, capsule, apparecchi odontoiatrici ecc.).
- Protesi oculistiche (occhi o cornee artificiali).
- Protesi fonetiche.
- Occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per lenti.
- Apparecchi per non udenti.
- Arti artificiali e apparecchi di ortopedia.

- Stimolatori e protesi cardiache.
- Mezzi per inabili e invalidi (in questo caso non c'è franchigia).
- Altri dispositivi medici compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi.

### **Detrazioni fiscali Dispositivi Medici**

Sono detraibili tutti i Dispositivi medici che sono dichiarati conformi , con certificazione di conformità, e perciò marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore ( il contribuente deve conservare la documentazione che attesti la marcatura CE ad es. il foglietto illustrativo o il libretto in dotazione ).

Sullo scontrino fiscale o sulla fattura deve essere indicato il codice fiscale dell'acquirente, la denominazione dispositivo medico e la descrizione dello stesso.

La detrazione prevista è pari al **19%** delle spese affrontate durante l'anno.

Per effettuare correttamente il calcolo occorre considerare la franchigia pari a **€ 129.11**(somma per la quale non è prevista alcuna detrazione), per cui, ad esempio, se le spese sanitarie ammontano a **€ 600.00** avremo un risparmio di **€ 89.47** (somma che corrisponde al **19%** di **€ 470.89**, vale a dire la differenza tra la spesa totale, **€ 600.00** e la franchigia di **€ 129.11**).

